SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002 e 59 d.p.r.131/1986)

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Vincenza Agnese - giudice

dott. Lorenzo Lentini - giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel **P.U. n. 604-1/2026 R.G.** iscritto a ruolo con primo ricorso depositato in data 30.4.2026, con secondo ricorso depositato in data 25.9.2026 e terzo ricorso depositato il 7.10.2026 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:

**AIRONE OP SOC. COOP. AGR.** (C.F. 01688690880) con il patrocinio dell'avv. ABBRAMO FRANCESCA

**SO.DI.VER. DI GIUSEPPE VERDESCA E C. S.A.S.** (C.F. 02352220152) con il patrocinio dell'avv. MUNAFO' ALESSANDRO NICOLA

**LAABID FENANI** (C.F. FNNLBD70A01Z330K) e **MOULOUDI FENANI** (C.F. FNNMLD62P16Z330H) con il patrocinio dell'avv. POLIERI NICOLA

**NEI CONFRONTI DI**

**FRIGOFRUTTA MILANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. 04887840157)

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

A) sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; sussiste altresì la competenza territoriale ex art. 27 CCIII di questo Tribunale, atteso che la sede legale, che si presume coincidere con il COMI, è stata trasferita da Milano, via Cesare Lombroso n. 54 a Cigognola, via Vallescuropasso n. 96 in data 22.4.2026 e detto trasferimento è irrilevante ai fini della competenza, come sancito dall'art. 28 CCII. Tale statuizione è stata espressa anche dal Tribunale di Pavia, che si è dichiarato incompetente sul ricorso depositato da SO.DI.VER DI GIUSEPPE VERDESCA & C S.A.S. con ordinanza del 19.9.2026, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Milano;

B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40 CCII, mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a mezzo pec avvenuta quanto al primo ricorso in data 11.5.2026 e quanto al secondo ricorso in data 28.9.2026; il terzo ricorso è stato depositato lo stesso giorno dell'udienza, 7.10.2026;

C) la parte resistente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non ha assolto all'onere probatorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; è invero positivamente provato il superamento delle soglie di legge quanto all'attivo patrimoniale e ai ricavi nel bilancio dell'esercizio 2023 e 2024;

D) quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

E) è da opinarsi che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta: dai decreti ingiuntivi e successivi precetti notificati dalle due società ricorrenti; dal licenziamento per cessazione dell'attività intimato agli ultimi due ricorrenti, rimasti creditori delle spettanze di fine rapporto; dalla messa in liquidazione della società; dal mancato deposito del bilancio 2025; dalla assenza di prova della sussistenza di beni liquidabili che consentano il fisiologico soddisfacimento integrale di tutti i creditori. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi

sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

F) ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,

**P.Q.M.**

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **FRIGOFRUTTA MILANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 04887840157), già con sede in Milano, via Cesare Lombroso n. 54 e ora con sede a Cigognola, via Vallescuropasso n. 96, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;

2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;

3) NOMINA Curatore la dr. ALESSANDRA FEDERICI (c.f. FDRLSN86M61L388Y), professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

**4)** ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo 02/03/2027 alle ore 10:15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;

**7)** ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;

8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;

**9)** ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;

10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, il 22/10/2026.

Il presidente est.
Caterina Macchi